

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale  
Claudio Capra - Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## Circolare n. 02/2024

Il 25 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha varato la versione definitiva del Decreto Legislativo *Accertamento*, al cui interno sono contenute, tra l'altro, le norme che regolano il **Concordato preventivo biennale**, destinato a imprese e lavoratori autonomi, strumento con il quale il Legislatore vorrebbe instaurare un rapporto collaborativo tra Fisco e contribuenti.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche principali del nuovo istituto fiscale.

<b>Soggetti ammessi al concordato preventivo biennale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Persone fisiche o giuridiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni</u> ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (<u>ISA</u>);</li><li>• <u>Contribuenti che aderiscono al regime forfettario</u> di cui all'art. 1, co. 54-89 della Legge n. 190/14 <u>che esercitano l'attività da più di due periodi di imposta</u> (essi potranno sottoscrivere il "patto" con il Fisco a titolo sperimentale, ma per una sola annualità);</li></ul> <p>che <b>non abbiano debiti tributari</b>, ovvero abbiano estinto quelli tra essi di importo complessivamente <b>pari o superiore a 5.000 euro</b> per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per <b>contributi previdenziali</b> definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.</p> <p>I debiti considerati per valutare l'ammissibilità al concordato comprendono quelli derivanti dai provvedimenti fiscali emessi a seguito di controlli o liquidazioni degli uffici, nonché debiti tributari derivanti da comunicazioni di irregolarità post-controllo automatizzato o formale della dichiarazione.</p> <p>Non rientrano nel suddetto limite di 5.000 euro i debiti sospesi o rateizzati.</p>
<b>Soggetti esclusi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Contribuenti di maggiori dimensioni</u>, il cui ammontare di ricavi o compensi è superiore all'importo di 5.164.569 euro ed ai quali non possono essere applicati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (<u>ISA</u>);</li><li>• <u>Contribuenti che hanno debiti fiscali (per tributi erariali) o previdenziali superiori al limite di 5.000 euro</u>. La verifica relativa al superamento della soglia deve essere effettuata con riferimento al periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta; il superamento del limite di 5.000 euro nel corso del primo anno della proposta dovrebbe essere priva di conseguenze;</li><li>• <u>Contribuenti che hanno omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi</u> in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti o <u>hanno subito condanne</u>, per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta</li></ul>
<b>Sintesi del concordato</b>	<p>Il concordato consiste in un accordo fiscale stipulato tra lo Stato italiano e i contribuenti, in particolare le partite IVA e le società di minori dimensioni, con l'obiettivo di <u>determinare preventivamente il reddito e le imposte dirette relative</u> da versare per il periodo d'imposta in corso al momento della formalizzazione dell'accordo e per il successivo.</p> <p>Il contribuente è libero di accettare la proposta, oppure rifiutarla. Laddove il lavoratore autonomo, il professionista o l'impresa aderisce al concordato preventivo, saprà in anticipo le imposte dirette da versare per un biennio, indipendentemente da guadagni e ricavi effettivi, ma sulla base di quanto preventivato dall'Agenzia delle Entrate.</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

<b>Calendario degli adempimenti 2024</b>	<p><b>15 giugno 2024</b> (15 aprile per il 2025 e 1° aprile dal 2026) Data entro cui sarà disponibile l'applicativo <i>software</i> per l'acquisizione dei dati necessari per elaborare la proposta di definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti, rispettivamente, ai fini Irpef, Ires ed Irap.</p> <p><b>31 luglio 2024</b> Versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 senza considerare la proposta di concordato.</p> <p><b>20 agosto 2024</b> Versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40%, senza considerare la proposta di concordato.</p> <p><b>15 ottobre 2024</b> (30 settembre dal 2025) Data entro cui presentare telematicamente il modello Redditi e Irap. Entro questa data deve essere altresì accettata la proposta di concordato preventivo biennale (a decorrere dal 2025 il termine per aderire alla proposta di concordato preventivo sarà quello per il versamento del saldo di imposta)</p> <p><b>30 novembre</b> Versamento del secondo acconto. Per chi avesse aderito al concordato si procederà al conguaglio tenendo conto dell'eventuale maggiore/minore imposta .</p>
<b>Effetti del concordato</b>	<p>L'accettazione della proposta comporta, per il contribuente, l'<b>obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l'importo di reddito concordato e di pagare le relative imposte dirette</b>.</p> <p>Eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori; pertanto, in caso di reddito effettivo inferiore rispetto a quello concordato, il contribuente si troverà nella posizione di dover versare imposte (e contributi) su un reddito solo virtuale.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente dovesse percepire <b>minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati per una misura di almeno il 50%</b>, il concordato cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizza tale differenza. Tuttavia, al fine della cessazione degli effetti del concordato, sarà necessaria la contemporanea presenza di <b>circostanze eccezionali</b> (che saranno definite con apposito decreto ministeriale).</p> <p>Durante i periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA.</p> <p><u>L'accettazione del concordato inibisce</u> all'Amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare gli <u>accertamenti presuntivi</u> (accertamento dei redditi sulla base delle scritture contabili) ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 600/73. E' quindi <b>esclusa la possibilità di accertamenti basati su presunzioni semplici e di determinazione sintetica del reddito</b>.</p> <p>Potranno, tuttavia, essere effettuati i <b>controlli automatizzati</b>, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, nonché accessi, ispezioni e verifiche.</p> <p>E' altresì previsto l'<b>esonero dal visto di conformità</b> per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro per l'Iva e fino a 20.000 euro per le imposte dirette, nonché l'esclusione dalla disciplina delle società non operative.</p> <p><b>ATTENZIONE</b> L'adesione al concordato <u>non produce effetti ai fini dell'Iva</u>, la cui applicazione continuerà quindi ad avvenire secondo le regole ordinarie.</p>
<b>Determinazione del reddito oggetto di accordo</b>	<p>Le plusvalenze e sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali ovvero in società/enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR, devono ritenersi escluse dal reddito oggetto di accordo preventivo. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze e i redditi/quote di redditi sopra indicati determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato.</p> <p>In caso di adesione al concordato preventivo da parte di società di persone o di società di capitali in regime di trasparenza, il reddito così come definito esplica effetti anche nei confronti dei soci di queste.</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>Laddove detti soci non rispettino gli importi concordati, l'Agenzia provvede alla diretta iscrizione a ruolo, preceduta da una comunicazione al contribuente.</p> <p>Il <b>reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000</b>. In caso di associazioni professionali e di snc/sas/srl trasparenti il limite è ripartito tra gli associati e tra i soci in base alle relative quote di partecipazione.</p>
<b>Cessazione e Decadenza dal regime</b>	<p>La <b>cessazione degli effetti del concordato</b> si verifica quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il contribuente <b>modifica l'attività svolta nel corso del biennio</b> rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;</li><li>• il contribuente <b>cessa l'attività</b>.</li></ul> <p>La <b>decadenza</b> dal concordato preventivo, invece, può avvenire al verificarsi di una delle seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• qualora, per effetto di verifiche, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, venga accertata l'<b>esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate</b>, per un importo <b>superiore al 30%</b> dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;</li><li>• quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;</li><li>• se a seguito di presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una <b>quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta</b> rispetto a quella in base alla quale è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;</li><li>• in presenza di <b>debiti tributari o contributivi pari a o superiori a 5.000 euro</b> accertati con sentenza o atti definitivi. Non rientrano nel calcolo i debiti sospesi o rateizzati;</li><li>• in caso di <b>mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti</b> a quelli di applicazione del concordato;</li><li>• in caso di <b>condanna per reati tributari</b> commessi in vigenza di concordato o nei tre periodi d'imposta precedenti;</li><li>• in caso di <b>omesso versamento delle imposte</b> relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito dell'adesione al concordato preventivo biennale, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti;</li><li>• in caso di commissione di una delle <b>violazioni tributarie specificamente previste</b> dalla normativa (es. omessa presentazione dichiarazione dei redditi, omessa presentazione dichiarazione IVA, ecc).</li></ul>

In attesa dei necessari chiarimenti sugli effettivi meccanismi di applicazione del nuovo regime e, quindi, di comprendere la reale portata di questa nuova misura fiscale, è possibile ipotizzare che il concordato preventivo potrebbe risultare conveniente per quelle realtà in crescita costante, le quali trarrebbero vantaggio dal fatto di conoscere anticipatamente l'entità dei redditi da dichiarare e delle imposte dirette da assolvere in presenza di un graduale aumento, anno per anno, dei redditi prodotti.

Viceversa, per altre realtà in cui, per vari motivi, i redditi sono soggetti ad oscillazioni anche di un certo rilievo, questo strumento potrebbe trovare scarso appeal.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

12 febbraio 2024

Studio Giuliano